



TRIBUNALE di NUORO

Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza

Procedimento n. 480 /2019 R.A.C.L.

Il Giudice

- letta l'istanza di parte ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla notifica per "pubblici proclami" nei confronti dei controinteressati, rispetto ai quali è stata dal Giudice disposta, con ordinanza a verbale del 27 febbraio 2020, l'integrazione del contraddittorio
- visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";
- ritenuto che l'evoluzione normativa e tecnologica permetta di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12; Tar Lazio Roma ordinanza collegiale n. 9506/2013);
- ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c.;

p.q.m.

- dispone che parte ricorrente, nei termini di cui all'art. 415 c.p.c., provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MINISTERO della SANITA', nonché sui siti web delle AZIENDE SANITARIE convenute e su quello della REGIONE SARDEGNA, previa consegna agli stessi di copia del ricorso, dell'ordinanza del 27 febbraio 2020 e del presente provvedimento, sì che risulti:
 - 1- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienza già fissata (10 settembre 2020, ore 10.30);
 - 2- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dei convenuti e/o contraddittori;
 - 3- il sunto dei motivi del ricorso;
 - 4- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
 - 5- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del provvedimento con cui è stata fissata udienza;
 - prescrive che il MINISTERO della SANITA', le AZIENDE SANITARIE e la REGIONE SARDEGNA non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.
 - conferma per la verifica dell'integrazione del contraddittorio l'udienza del **10 settembre 2020, ore 10,30**;
 - riserva le ulteriori decisioni all'esito di tale integrazione.
- Nuoro, 10 luglio 2020

Il Giudice
Dott. Paolo Dau

